



STUDIO CORUZZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

› **DOTT. PAOLO CORTESI**
Dottore Commercialista
Revisore Legale

› **DOTT. JACOPO LANZAFAME**
Dottore Commercialista
Revisore Legale

› **DOTT.SSA ORIANA GIACOMINI**
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Informative e news per la clientela di studio

La gestione delle casse previdenziali professionali

Autotrasporto: rese note le deduzioni forfettarie per il 2022

Remissione in bonis per il tax credit energia

In arrivo le lettere di compliance per le anomalie relative alla dichiarazione Iva per il 2022

I limiti per la segnalazione qualificata delle imprese in crisi: le indicazioni dell'Inail

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2023



LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al periodo d'imposta 2022, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2022
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2023 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2023, 2° acconto entro il 5 agosto 2023 e saldo entro il 15 novembre 2023 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2023 in via telematica	Saldo entro il 30 luglio 2023
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2023 entro il 02/10/2023 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2023 e 2° rata entro il 31 dicembre 2023
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2023 entro il 30 luglio 2023	1° rata entro il 2 ottobre 2023 e 2° rata entro il 31 dicembre 2023
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/red entro il 2 ottobre 2023 in via telematica	Rateizzazione dal 2 ottobre 2023
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2023 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	Saldo entro il 20 dicembre 2023 oppure in 4 rate
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2023 in via telematica	Rateizzazione
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2022
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 2 ottobre 2023	Saldo entro il 2 ottobre 2023 o rateizzazione



STUDIO CORUZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 2 ottobre 2023	31 ottobre 2023 oppure in 3 rate
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2023 entro il 10 settembre 2023 in via telematica	In 6 rate
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2023 entro il 31 ottobre 2023 in via telematica	Unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 oppure in 3 rate
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2023 per la quota B entro il 31 luglio 2023 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2023 oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 02/10/2023 in via telematica	Saldo entro il 2 ottobre 2023
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 2 ottobre 2023 in via telematica	Saldo entro il 2 ottobre 2023
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2023 entro il 30 novembre 2023 in via telematica	Rateizzazione



Si consiglia, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe.



AUTOTRASPORTO: RESE NOTE LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL 2022

Il Mef, con il comunicato stampa n. 103 del 16 giugno 2023 ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2022 da indicare nel modello Redditi 2023, riducendo tali deduzioni rispetto a quanto previsto per il precedente periodo d'imposta. In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall'imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell'articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa.

I trasporti effettuati all'interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello previsto per i trasporti oltre il Comune (quindi, in relazione a questi ridotti tragitti, la deduzione è pari a 16,8 euro).

Trasporto	Deduzione forfetaria
Oltre il Comune	48 euro
Entro il Comune	16,8 euro

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi, se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri RG o RF del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria).

A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

Indicazione in dichiarazione

Sul tema è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa n. 28 del 16 giugno 2023, individuando le modalità di indicazione in dichiarazione dei redditi.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP 2023 secondo quanto segue:



STUDIO CORUZZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

- per i contribuenti in contabilità ordinaria, il beneficio deve essere indicato nel rigo RF55 utilizzando i codici 43 e 44;
- per i contribuenti che hanno adottato la contabilità semplificata, l'indicazione deve avvenire nel rigo RG22 con i codici 16 e 17.

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.



REMISSIONE *IN BONIS* PER IL TAX CREDIT ENERGIA

Con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate ha di fatto ammesso l’applicabilità dell’istituto della remissione *in bonis* a tutti quei soggetti che avendo la possibilità di usufruire del *tax credit* energia non avessero provveduto a inviare l’apposita comunicazione entro lo scorso 16 marzo 2023.

Il chiarimento ha di fatto riaperto il termine di presentazione della istanza che deve completarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (prima dichiarazione utile).

Come si ricorderà la mancata presentazione dell’istanza entro la data del 16 marzo 2023 aveva di fatto congelato il credito non ancora compensati in quanto dal successivo 17 marzo l’Agenzia delle entrate avrebbe bloccato (rifiuto) l’eventuale modello F24 che contenesse il credito da compensare non comunicato in istanza.

Il nuovo documento di prassi ha ora chiarito che la mancata comunicazione entro il 16 marzo 2023 dei crediti d’imposta maturati dalle imprese “*energivore/gasivore*” e “*non energivore/gasivore*”, non rappresenta un requisito per l’accesso al contributo e l’invio della istanza costituisce un solo adempimento formale sanabile con la remissione *in bonis*.

Tenuto conto delle indicazioni ottenute, le imprese “*energivore/gasivore*” e “*non energivore/gasivore*” che non abbiano presentato l’istanza potranno farlo nei prossimi giorni ma entro e non oltre il termine per la presentazione della prima dichiarazione utile, quindi la dichiarazione modello Redditi 2023, versando al contempo la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”.

Si noti con attenzione che i crediti d’imposta in esame, relativi al periodo d’imposta 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023; dovendo tuttavia la remissione *in bonis* precedere la fruizione del credito, essa dovrà essere effettuata prima del 30 settembre e chiaramente prima della compensazione del credito.

Adempimento	Termine
Compensazione	Entro il 30 settembre
Invio della comunicazione	Prima dichiarazione utile ma prima della compensazione <u>quindi entro il 30 settembre</u>
Versamento della sanzione	Contestuale all’invio della comunicazione



STUDIO CORUZZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI



La comunicazione può essere compilata con il *software* disponibile nella scheda "[Software per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022](#)" e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito *internet*, seguendo il percorso: "*Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici*".

Il medesimo meccanismo di correzione potrà essere utilizzato anche per sanare dichiarazioni inviate inesatte.



IN ARRIVO LE LETTERE DI COMPLIANCE PER LE ANOMALIE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2022

Con il recente provvedimento n. 210441 del 13 giugno 2023, l'Agenzia delle entrate ha individuato, come prescritto dall'articolo 1, comma 636, L. 190/2014, le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi Iva e della G. di F., le informazioni relative alle possibili anomalie consistenti:

- nell'omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2022 o;
- nella presentazione della dichiarazione Iva per il periodo di imposta 2022, senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.

Come specificato dal provvedimento direttoriale in argomento, le operazioni attive dichiarate corrispondono alla sommatoria dei seguenti dati:

- volume d'affari (importo del rigo VE50);

Sez. 5 - Volume d'affari VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	,00
--	-----

- importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).

VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00
--	-----

Dati utilizzati per individuare le anomalie

Per individuare le citate anomalie, vengono utilizzati una serie di dati quali:

- i dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio;
- i dati dei corrispettivi giornalieri;
- i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

N.B.

È giusto il caso di segnalare che tale forma di controllo ha innovato il rapporto Fisco-contribuente: la novità consiste nella circostanza che la contestazione dell'Agenzia delle entrate (circa la commissione di eventuali violazioni tributarie) non comporta l'applicazione delle sanzioni piene, ma permette al contribuente di mantenere la *chance* di ravvedimento operoso, di cui si dirà infra.



STUDIO CORUZZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Contenuto delle comunicazioni di anomalia

La comunicazione di anomalia in rassegna riporta le seguenti informazioni:

- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa per il periodo di imposta 2022;
- data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini prescritti.



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese

Roma, 05-06-2023

Periodo d'imposta: 2022
Id. comunicazione: CV2022TD123456
Adempimento spontaneo - Dichiarazione IVA tardiva
Codice Fiscale: 1234567890
Codice atto: 0987654321

XXXXX SRL
VIA XXXX 15
37100 VERONA

Gentile Contribuente,

dai dati in nostro possesso risulta che lei ha effettuato nel 2022 operazioni attive ai fini IVA. Tuttavia, alla data del 27/05/2023, non abbiamo ricevuto la sua dichiarazione IVA per lo stesso periodo d'imposta.

Per verificare i dati delle fatture, dei corrispettivi e/o delle operazioni transfrontaliere può consultare il portale Fatture e Corrispettivi (Consultazione > Fatture elettroniche e altri dati IVA).

Se ha già regolarizzato la sua posizione, la invitiamo a non tenere conto di questa lettera.

Se ritiene che le nostre informazioni non siano corrette, può comunicarci questa circostanza telefonando

al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/96668907 da cellulare¹, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per



STUDIO CORUZZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

l'adempimento spontaneo) e trasmettere eventuale documentazione a supporto in formato elettronico attraverso il canale di assistenza CIVIS (le istruzioni sono riportate sul foglio allegato). Può, inoltre, contattare la Direzione Provinciale a lei più vicina, prioritariamente via PEC, email o telefono. I recapiti sono disponibili al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali>. L'indirizzo PEC da cui è stata inviata questa comunicazione, invece, non può essere utilizzato per rispondere, perché non è abilitato a ricevere messaggi in entrata.

Se, invece, ritiene che le nostre informazioni siano corrette, può regolarizzare la sua posizione, presentando la dichiarazione IVA entro il 31 luglio 2023 e versando la relativa sanzione pari a 25 euro². Dovrà inoltre regolarizzare l'eventuale violazione per il carente o tardivo versamento emergente dalla dichiarazione.

La ringraziamo per la collaborazione e le inviamo i nostri saluti.

La Direttrice Centrale

1. Costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore.

2. La sanzione pari a 250 euro prevista dall'articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 è ridotta a 1/10 ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.

Modalità di trasmissione della comunicazione di anomalia

Le comunicazioni di anomalia sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate alla casella di posta elettronica certificata ("*domicilio digitale*") del contribuente. La medesima comunicazione è altresì consultabile dal contribuente anche all'interno della propria area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate, denominata "*Cassetto fiscale*", e dell'interfaccia web "*Fatture e Corrispettivi*".

⇒ *Come accedere al cassetto fiscale*

Il "*cassetto fiscale*" rappresenta un servizio messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate che consente la consultazione delle informazioni fiscali del contribuente (es. i dati delle dichiarazioni dei redditi, del modello Isa, degli studi di settore, dei rimborsi, dei versamenti effettuati e degli atti del registro).

N.B.

Per accedere alle informazioni sulle comunicazioni relative alla *compliance*, occorre seguire il seguente percorso: Home portale - Cassetto fiscale - Cassetto fiscale personale - L'Agenzia scrive - Comunicazioni relative alla *compliance*.

Il Cassetto fiscale è accessibile dal sito www.agenziaentrate.it con identità SPID (livello 2), con la Carta di identità elettronica (CIE), con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, per i casi previsti dalla normativa sull'accesso ai servizi in rete delle P.A., con le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

⇒ *Accesso tramite intermediario*

La consultazione del cassetto fiscale può essere demandata anche agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

- utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (nella sezione profilo);
- consegnando all'intermediario stesso la delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

N.B.

In tal caso, verrà inviato, presso il domicilio fiscale del contribuente, un codice di attivazione da consegnare all'intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, decorsi 15 giorni dall'invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e richiedere l'attivazione della delega dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione.

- presentando, anche tramite un procuratore speciale, la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Rimedi e soluzioni per il contribuente

Viene riconosciuta al contribuente la possibilità di richiedere informazioni o di segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. In particolare, viene espressamente previsto che, qualora le informazioni sottostanti alla comunicazione di anomalia, in possesso dell'Agenzia delle entrate, non fossero corrette, il contribuente potrà segnalare tale circostanza, avvalendosi dei seguenti canali:

- telefonando al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, digitando le seguenti opzioni (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per l'adempimento spontaneo);
- trasmettendo eventuale documentazione a supporto in formato elettronico attraverso il canale di assistenza CIVIS (di cui si dirà infra).



STUDIO CORUZZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

- contattando la Direzione provinciale competente a mezzo Pec, *email* o telefono, i cui recapiti sono disponibili al seguente *link*: [https:// www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali) .

N.B.

Il provvedimento direttoriale in argomento precisa che le predette informazioni/segnalazioni non possono essere richieste/rese, rispondendo alla casella pec da cui viene inviata la comunicazione di *compliance*, trattandosi di indirizzo pec non abilitato alla ricezione di messaggi in entrata.

⇒ *Invio della documentazione tramite il canale CIVIS*

Il CIVIS è un canale telematico di assistenza che mette a disposizione dei contribuenti una serie di servizi al fine di consentire la trasmissione, diretta o tramite intermediario, della documentazione da cui emergano elementi, fatti e circostanze idonei a giustificare le incongruenze riscontrate.

N.B.

Al canale CIVIS si accede tramite il sito www.agenziaentrate.it, seguendo il percorso Home > Tutti i servizi > Servizi Trasversali > Assistenza > Civis:

- con la propria identità SPID (livello 2), con la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure;
- con le credenziali rilasciate dall'Agenzia, se in possesso del contribuente

Per trasmettere i documenti bisogna utilizzare la funzione CIVIS - “*Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo*”, che guida l'utente nella procedura.

N.B.

Prima di iniziare con la trasmissione della documentazione, è opportuno verificare, tramite la “*Funzione di validazione e conversione file*”, che i documenti da inviare siano nel formato e della dimensione richiesti, ossia predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 5 Mb ciascuno. In caso di file di dimensioni superiori è necessario dividerlo in più file, che rispettino i limiti previsti, e inoltrarli uno alla volta.

Una volta entrati nella funzione CIVIS all'uopo dedicata, bisognerà selezionare il *link* “*Invio documentazione*”, inserendo l'identificativo della comunicazione.

N.B.

Se la trasmissione avviene per il tramite di un intermediario, occorrerà riportare, oltre all'identificativo della comunicazione, anche il codice fiscale del contribuente per conto del quale effettuano l'invio. Peraltro, chi presenta documentazione per conto di un altro soggetto deve inserire anche la delega e la copia del documento di identità del delegante.

Una volta terminato il caricamento dei documenti, il sistema dell’Agenzia delle entrate:

- fornirà il riepilogo dei documenti inseriti e assegna un numero di protocollo che identifica l’operazione;
- rilascerà successivamente una seconda ricevuta, nella quale sarà indicato l’esito dell’acquisizione di ciascun file inviato che potrà risultare accettato oppure scartato. In tale ultima evenienza, occorre procedere con un nuovo invio.

N.B.

Tramite lo stesso canale si può anche conoscere lo stato di avanzamento delle attività relative al controllo.

Regolarizzazione in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva

Il punto 5 del provvedimento n. 210441 del 13 giugno 2023, specifica le modalità con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione, in seguito a eventuali errori o omissioni, e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per tali violazioni. In particolare, è stabilito che, coloro che non hanno trasmesso la dichiarazione Iva potranno procedere alla regolarizzazione della loro posizione:

- presentando il modello Iva entro il prossimo 31 luglio 2023, ovvero entro novanta giorni dal termine ultimo per l’invio della dichiarazione (ossia 2 maggio 2023, in quanto il 30 aprile 2023 cadeva di domenica);
- provvedendo al versamento delle sanzioni in misura ridotta conformemente al disposto di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. 472/1997.

⇒ La sanzione per la presentazione tardiva della dichiarazione

In caso di dichiarazione Iva tardiva, cioè in presenza di una dichiarazione trasmessa con un ritardo non superiore ai 90 giorni, si applica la sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro, prevista dall’articolo 5, comma 1, D.Lgs n. 471/1997 (circolare n. 42/E/2016), riducibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Conseguentemente, la sanzione da versare sarà di 25 euro, ossia pari alla sanzione di 250 euro ridotta a 1/10.

N.B.

Potranno ricorrere al ravvedimento operoso anche i soggetti passivi che hanno omesso la presentazione del quadro VE, regolarizzando la propria posizione secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis), D.Lgs. 472/1997.



STUDIO CORUZZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Si rammenta infine che, oltre alla presentazione della dichiarazione Iva entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, occorrerà regolarizzare l'eventuale violazione per il carente o tardivo versamento emergente dalla dichiarazione.

N.B.

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'Iva, si applica la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine (articolo 13, D.Lgs. 471/1997). Anche per tale violazione, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, mediante versamento delle sanzioni ridotte (a seconda di quando lo stesso verrà perfezionato), sempre che non sia stato nel frattempo notificato l'avviso di accertamento o quello bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.



I LIMITI PER LA SEGNALAZIONE QUALIFICATA DELLE IMPRESE IN CRISI: LE INDICAZIONI DELL'INAIL

La riforma delle procedure concorsuali (veicolata dal D.Lgs. 14/2019, più volte modificato) impone da parte di taluni enti pubblici l'obbligo di segnalare la presenza di elementi che evidenziano uno stato di crisi dell'impresa, affinché l'impresa stessa possa attivare le opportune procedure volte a correggere lo stato di squilibrio.

In particolare, con la recente circolare n. 28 del 16 giugno 2023 l'Inail ha dato le proprie indicazioni operative circa tale previsione in relazione ai debiti dei contribuenti nei confronti dell'istituto assicurativo nazionale.

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati

I creditori pubblici qualificati che sono tenuti a segnalare tramite pec (o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria) all'imprenditore e, se presente, all'organo di controllo della società, la presenza di indizi di crisi, sono:

- l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
- l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
- l'Agenzia delle entrate;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

A seguito del ricevimento delle predette segnalazioni, gli imprenditori e gli organi di controllo sono tenuti, in base al Codice della crisi, ad assumere iniziative per il rientro dell'esposizione debitoria, anche accedendo, in maniera facoltativa, alle misure di composizione negoziata previste dallo stesso Codice. Si tratta quindi di segnalazioni tutt'altro che irrilevanti, in quanto un'inerzia da parte dell'imprenditore e dell'organo di controllo porteranno certamente ad una loro responsabilità nel caso di deriva concorsuale dell'impresa/società.

Per ciascuno di tali soggetti sono previsti specifici parametri da verificare per l'invio della segnalazione.

L'obbligo di segnalazione a carico

In questa sede si pone l'attenzione, in particolare, sui limiti previsti per l'INAIL, oggetto dei recenti chiarimenti forniti con la circolare in commento, in relazione all'obbligo di segnalazione a carico dell'istituto imposto dall'articolo 6, D.L. 83/2022.



STUDIO CORUZZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Il codice della crisi impone all'Inail di inviare una segnalazione all'impresa in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all'importo di 5.000 euro.

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata quindi solo agli imprenditori, come individuati dall'articolo 2082, cod. civ, soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro Imprese, qualora vi sia un debito riferito a premi assicurativi e ad accessori superiore a 5.000 euro scaduto da più di 90 giorni.

La segnalazione non è inviata se il debito, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, è stato già iscritto a ruolo; in tale ultima ipotesi, infatti, è l'Agenzia delle entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di 100.000 euro, per le società di persone, all'importo di 200.000 euro e, per le altre società, all'importo di 500.000 euro.

La segnalazione è inviata entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi dei suddetti requisiti.

L'obbligo di segnalazione si applica all'Inail, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del codice della crisi.

Nella circolare si legge come le segnalazioni vengono inviate dall'Inail con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.





STUDIO CORUZZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

17 luglio	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p>
---------------------	---



	<p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.</p>
<p>20 luglio</p>	<p>Versamento saldo 2022 e acconto 2023 Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza originaria era il 30 giugno 2023. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa, contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa (compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011 e del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) e contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli Isa ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir.</p>



STUDIO CORUZZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

25 luglio	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.
31 luglio	Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio. Modello TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al II trimestre 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO CORUZZI – DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

